

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE VERDI" Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado via Langhirano, 454/A 43124 - Corcagnano (PR) tel. (0521) 630296 - fax. 0521630123 Cod. Fisc. 92137980345 – Codice meccanografico PRIC83200B E-mail: PRIC83200B@istruzione.it	
---	---	---

Il Dirigente Scolastico

Vista la Legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto l'art. 328 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.P.C.M. del 7 giugno 1995 e la Direttiva n. 254 del 21 luglio 1995;

Visto l'art. 21, commi 1, 2 e 13 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;

Visto il DPR 134/2025 che aggiorna lo statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 249/1998;

Visto l'art.14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la Nota Ministeriale 3602/2008;

Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);

Viste le [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo](#) emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;

Vista la L. n. 70 del 17 maggio 2024;

Visto l'art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

Vista la normativa europea in tema di Istruzione ed Educazione;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del giorno 30 novembre 2016 di approvazione del regolamento d'istituto e le successive modifiche (delibera n.11 del giorno 8 novembre 2022 ; delibera n. 7 del 09/11/2023);

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 16/12/2025 di approvazione delle modifiche al Regolamento di Istituto;

Emana il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il presente Regolamento è ispirato ai valori democratici, di libertà e di solidarietà e aperto alla pluralità delle idee.

Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'offerta formativa (POF/PTOF) adottato dall'Istituto.

Facendo proprie le indicazioni contenute nei documenti programmatici europei e nazionali, questo Istituto si propone di concorrere alla *formazione di persone* libere, responsabili e solidali, capaci di integrarsi nel loro ambiente sociale e preparate a svolgervi un ruolo attivo e consapevole. A tale scopo, obiettivo prioritario dell'Istituto è quello di far conseguire ai propri allievi una solida e aperta formazione di base, arricchita da

un'adeguata preparazione finalizzata al successo formativo nei successivi ordini di Scuola, con attenzione alle opportunità di mobilità emergenti dalla partecipazione a reti formative europee.

L'Istituto persegue, inoltre, anche attraverso le attività di orientamento, integrative e aggiuntive, la valorizzazione dell'identità personale e delle potenzialità di ciascun studente, opera per recuperare situazioni di svantaggio e per fronteggiare la dispersione scolastica e tutela e rispetta concretamente ogni cultura e ogni religione.

Per il perseguimento delle sue finalità, il progetto formativo si coordina con gli organi rappresentativi della società esterna e, in particolare, con gli enti locali, le istituzioni e gli altri organismi scolastici nazionali e internazionali.

L'Istituto favorisce altresì le forme più idonee a sostegno della partecipazione attiva delle famiglie alla vita della scuola, riconoscendo la fondamentale importanza della collaborazione fra scuola e famiglia per assicurare ai ragazzi una crescita fondata su regole sociali improntate al più profondo senso di giustizia ed equità. Tutte le componenti, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo, e, quindi, del proprio ambito di azione e competenza, hanno pari dignità e operano con vincolo di stretta solidarietà.

Ogni componente della comunità scolastica, in relazione al proprio ruolo, ne assume gli oneri relativi, definiti, per il personale docente e non docente innanzitutto nel "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro", per gli studenti e i genitori **nel presente Regolamento e nel Patto di corresponsabilità**.

A motivo dell'ampia diffusione preventiva data al presente Regolamento, che periodicamente sarà rinnovato in base alle esigenze della comunità scolastica, per una migliore collaborazione scuola-famiglia e per un miglior clima scolastico se ne presume la **dettagliata conoscenza** e la sua **accettazione integrale** da parte degli studenti e dei genitori.

Si sottolinea che i genitori sono garanti in ordine al **risarcimento del danno** per atti o fatti imputabili ai loro figli minorenni, che procurino danni al patrimonio dell'Istituto.

Si rammenta infine che, in conformità ai principi sanciti dal nostro ordinamento giuridico, chiunque commetta un illecito ne assume la responsabilità personale civile e penale ed è **perseguibile nei termini di legge**.

Per gli aspetti della responsabilità civile legati a eventi che possano accadere agli studenti (infortuni e simili), la scuola ha sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa.

Il presente regolamento è integrato dal Regolamento di disciplina e dal Regolamento dei Viaggi e visite di istruzione, nel rispetto degli stessi principi che hanno informato il presente Regolamento d'Istituto.

Il presente regolamento recepisce il codice interno di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo approvato dal CD con delibera n. 4 del 08/04/2025 e dal CI 29/04/2025 con delibera n.2 del 29/04/2025.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nelle leggi, ordinanze, circolari ministeriali e nelle delibere del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento ed i Regolamenti annessi resteranno in vigore fino a nuova delibera del Consiglio d'Istituto.

TITOLO 1

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

Premessa

I diritti e i doveri dei docenti sono regolati dal D.Lgs. 297/94, Parte III, Titolo I, Capo III, dalle norme previste dal C.C.N.L. e da tutte le norme in materia di diritto scolastico.

Tutti i docenti sono tenuti, nel rispetto della libertà d'insegnamento, a ricercare una fattiva collaborazione con gli alunni per perseguire il loro diritto all'apprendimento e alla crescita educativa. A questo scopo, ad inizio d'anno, ogni insegnante illustra agli alunni le competenze disciplinari con i relativi obiettivi di apprendimento specifici di quella classe, evidenziando gli obiettivi minimi da raggiungere descritti nel curriculum verticale d'Istituto.

Art. 1

Il docente ha diritto:

- Al rispetto della propria dignità umana e professionale;
- All'autonomia culturale e professionale intesa nella sua dimensione individuale e collegiale nel

rispetto della normativa;

- Di partecipare a dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Collegio dei docenti; ● Di usufruire dei diritti sindacali;
- Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa;
- Di partecipare ad attività aggiuntive secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 2

Il docente ha il diritto – dovere:

- Di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento previste dalla vigente normativa e deliberate dal Collegio dei docenti;
- Di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogici e didattici, il PTOF ed il curricolo verticale, nella sua dimensione collegiale.

Art. 3

Il docente ha il dovere:

- Di rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto, fornendo agli alunni esempi positivi;
- Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla vigente normativa (C.C.N.L.) che riguardano attività d'insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e attività aggiuntive;
- Di elaborare e predisporre la progettazione annuale mediante confronto costruttivo sia con i colleghi di materia/sezione che dei consigli di classe/interclasse/intersezione e di attuare gli interventi didattici ed educativi integrativi previsti dal PTOF e da norme speciali;
- Di comunicare la propria offerta formativa;
- Di motivare il proprio intervento didattico esplicitando strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione;
- Di verificare con tempestività l'apprendimento dei propri alunni;
- Di assicurare con opportuna vigilanza l'integrità degli alunni; non è quindi assolutamente permesso lasciare la classe incustodita, solo per reali emergenze e necessità il docente può assentarsi temporaneamente e chiedere la vigilanza del collaboratore scolastico di turno;
- Di rispettare il segreto d'ufficio e di non utilizzare a fini privati delle informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- Di mantenere nei rapporti con gli altri docenti, con il personale, con gli alunni e con i genitori una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
- Di vigilare attentamente riconoscendo le eventuali manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;
- Di favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili e garantire il diritto all'apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
- Di prendere parte ai diversi momenti istituzionali di carattere collegiale.

TITOLO 2

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE A.T.A.

Premessa

I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal D.Lgs. 297/94, Parte III, Titolo II, Capo III, dalle vigenti disposizioni amministrative inerenti alle mansioni correlate al profilo professionale, dall'art. 92 del C.C.N.L. e da tutte le norme in materia di diritto scolastico.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi interviene con autonomia operativa nell'organizzazione, nel coordinamento e nella promozione delle attività svolte dal personale amministrativo e dai collaboratori scolastici. L'espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del piano dell'offerta formativa.

Art. 1

Il personale A.T.A. ha diritto:

- Al rispetto della propria dignità umana e professionale;
- Di partecipare ad attività di formazione e aggiornamento previste dalla vigente normativa;

- Di usufruire dei diritti sindacali;
- Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa.

Art. 2

Il personale A.T.A. ha il dovere:

- Di prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando, in conformità con le leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene;
- Di assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata;
- Di eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni;
- Di vigilare sui locali e sull'incolumità fisica degli alunni e delle alunne;
- Di non abbandonare il posto di lavoro; solo per reali emergenze e necessità il personale può assentarsi temporaneamente avvisando il DSGA, i colleghi e/o i docenti, nel caso dei collaboratori scolastici.
- Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- Di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
- Di instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
- Di rispettare il segreto d'ufficio e di non utilizzare a fini privati delle informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- Di avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati;
- Di assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
- Di vigilare attentamente riconoscendo le eventuali manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo
- Di non permettere l'accesso ai locali dell'istituto, non aperti al pubblico, a persone estranee, se non debitamente autorizzate.

TITOLO 3

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

Premessa

Con riferimento alla partecipazione dei genitori agli Organi collegiali previsti dal D.P.R. 416/74, alla Carta dei diritti e doveri dei genitori elaborata nel 1992 *dall'European Parents Association*, all'istituzione, con D.M. 14/2002, presso il MIUR del Forum Nazionale delle associazioni genitori e alla costituzione nell'anno scolastico 2003/2004 di Forum regionali, alle Linee di indirizzo (Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa) pubblicate dal MIUR a novembre 2012 si procede alla definizione nel presente Regolamento dei diritti e dei doveri dei genitori.

Art. 1

I genitori, primi responsabili dell'educazione dei figli, sono soggetti a specifici DOVERI e in particolare sono tenuti a:

- Cooperare con la scuola nell'educazione dei loro figli;
- Comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi educativi;
- Avere cura che il/la figlio/a frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici, assicurandosi di ciò con i mezzi ritenuti più opportuni;
- Visionare periodicamente il registro elettronico (per scuola primaria e secondaria) sia per quanto riguarda le valutazioni del/della proprio/a figlio/a che le assenze e/o i ritardi;
- Giustificare regolarmente le assenze secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- Far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o documenti richiesti; Prendere costanti e opportuni contatti con gli insegnanti del/della proprio/a figlio/a in modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell'alunno e permettere all'insegnante di conoscere meglio la sua persona;
- Prendere visione dei comunicati pubblicati sul Sito web d'Istituto e/o riportati sul diario del/della proprio/a figlio/a e apportare la firma quando richiesto;
- Presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente.
- Collaborare con l'istituzione scolastica per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 2

I genitori hanno i seguenti DIRITTI:

- Intervenire nella gestione della scuola mediante la fattiva presenza negli Organi Collegiali quali il Consiglio di classe/interclasse/intersezione e il Consiglio d'Istituto;
- Essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;
- Essere informati sulla regolare frequenza del/della figlio/a;
- Essere informati sul rendimento e sul comportamento scolastico del/della figlio/a;
- Stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche;
- Essere consultati per rilevanti decisioni relative all'organizzazione scolastica;
- Riunirsi in assemblea negli spazi dell'Istituto secondo l'art. 15 del D.P.R. 297/94.

TITOLO 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 1

Gli studenti sono soggetti a specifici DOVERI previsti nello Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare sono tenuti a:

- Frequentare con regolarità e impegno i corsi scolastici secondo le norme di frequenza scolastica previste dalla normativa vigente;
- Osservare nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale non docente, degli altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali dell'Istituto, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- Rispettare il lavoro e l'ambiente scolastico (si rimanda al regolamento di disciplina per le disposizioni specifiche);
- Usare un linguaggio e atteggiamenti corretti, nonché un abbigliamento consono all'Istituzione;
- Collaborare al fine di concorrere allo svolgimento ottimale dell'attività didattica;
- Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza ed eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
- Deposare i rifiuti differenziandoli negli appositi contenitori, avendo la massima cura degli arredi e condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
- Comunicare al personale scolastico - docenti o dirigente - eventuali episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Art. 2

Gli studenti hanno i seguenti DIRITTI:

- Diritto ad una formazione educativa e culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee e delle culture;
- Diritto di esprimere liberamente, con correttezza e senza ledere la personalità altrui, le proprie opinioni;
- Diritto all'informazione efficace e tempestiva sulle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- Diritto a partecipare attivamente alla vita scolastica;
- Diritto alla riservatezza personale e scolastica, fatto salvo il diritto dell'Istituto di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie;
- Diritto alla salubrità e sicurezza ambientale;
- Diritto di dialogare con il Dirigente e i Docenti nei momenti previsti della programmazione didattica;
- Diritto a tempestive verifiche, a una valutazione scolastica trasparente, nonché a partecipare a iniziative di recupero, in caso di ritardo e svantaggio, e a occasioni di potenziamento delle proprie capacità;
- Diritto di utilizzare (secondo il presente Regolamento) strutture, macchinari e sussidi didattici;
- Diritto alla difesa in occasione di contestazioni disciplinari;
- Diritto al rispetto dei propri valori (anche religiosi) di riferimento.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili vengono riconosciuti:

- il diritto all'assistenza psicologica individuale, anche in relazione all'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- il diritto a vedere attuate iniziative volte alla promozione della salute;
- il diritto di scegliere fra le attività integrative e aggiuntive;
- il diritto di partecipare ad attività integrative e complementari disciplinate dal D.P.R. 567/96 e previste dal P.T.O.F.

TITOLO 5 REGOLE INTERNE ALLA VITA SCOLASTICA

Art. 1

Per il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica si ribadisce il valore educativo del rispetto della puntualità.

Art. 2

Gli alunni della Scuola Primaria entrano a scuola, al suono della campanella, accompagnati dai rispettivi docenti, indicativamente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni della Scuola Secondaria entrano a scuola, nelle rispettive classi, indicativamente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Dopo l'ingresso, gli alunni della scuola secondaria accedono direttamente alle aule, attendendo disciplinatamente in classe l'arrivo dell'insegnante. Gli alunni anticipatori e del pre-scuola della scuola primaria seguiranno le disposizioni impartite dal personale educativo, ATA e docente. Gli alunni della scuola dell'Infanzia entrano a scuola tra le ore 7.30 e le ore 9.00 e saranno accolti dal docente e dal personale in servizio.

Art. 3

Eventuali ritardi verranno giustificati dal docente di classe, con ammissione provvisoria, oppure sul libretto delle giustificazioni, su richiesta firmata dal genitore. Le ammissioni provvisorie dovranno essere, comunque, seguite il giorno successivo dalla richiesta di giustificazione del genitore nell'apposito spazio del libretto o sul diario per la scuola primaria.

Per la scuola secondaria non saranno concesse singole autorizzazioni di ingresso oltre la seconda ora o uscite prima dell'ultima ora. Sono ammesse deroghe alla presente disposizione solo se motivate da **ragioni documentate** e avallate, comunque dalla presenza del genitore. Nella scuola primaria sia per ingressi posticipati che per uscite anticipate è richiesta sempre la presenza di un genitore o di un suo delegato.

Nella scuola secondaria la richiesta di uscita anticipata all'ultima ora sarà concessa solo in presenza del genitore o di un suo delegato che abbia depositato la firma negli appositi moduli della segreteria. In alcune situazioni la segreteria potrà richiedere al delegato un documento di identità di cui verrà fatta copia fotostatica.

Chiunque, per indisposizione, necessitasse di tornare a casa, deve informare la famiglia tramite telefonata dei collaboratori scolastici e attendere l'arrivo dei genitori o di un loro delegato.

Art. 4

La formulazione dell'orario dell'attività didattica è strettamente legata ai seguenti fattori:

- esigenze didattiche;
- laboratori ed aule speciali,
- orario palestra,
- codocenze,
- docenti in servizio in più Plessi,
- docenti in servizio in più scuole,
- desiderata insegnanti,
- distribuzione delle discontinuità delle ore di lezione degli Insegnanti.

Art. 5

Assenze

1. Secondo le vigenti disposizioni di legge, la frequenza delle lezioni è obbligatoria, tranne che per la scuola dell'infanzia.
2. Le assenze sono giustificate dal genitore/tutore tramite registro elettronico per la scuola secondaria o tramite diario, per la scuola primaria, con sottoscrizione del genitore, o di chi ne fa le veci.
3. L'assenza deve essere giustificata entro e non oltre il giorno successivo a quello di ripresa della frequenza.
4. Le assenze in occasione di compiti in classe non esimono gli alunni dall'obbligo di sottoporsi a prova suppletiva a discrezione del docente interessato, anche al di fuori dell'orario curricolare.
5. I familiari degli alunni riceveranno in sede di colloquio generale quadrimestrale una comunicazione in merito alle assenze e ai ritardi dei figli da parte del docente coordinatore e potranno verificare sul registro elettronico le assenze dei propri figli previa acquisizione di user e password personali rilasciate dall'Ufficio Alunni.
6. Le assenze collettive dalle lezioni dovranno essere sempre giustificate.

7. Nel caso in cui l'alunno non produca giustificazione di assenze e/o ritardi in modo reiterato, verrà comminato provvedimento disciplinare.
8. Gli studenti devono avere sempre con sé il diario. Qualsiasi alterazione delle scritture sul diario, asportazione di fogli o contraffazione delle firme, costituiscono mancanze molto gravi e sono soggette a provvedimento disciplinare.
9. In caso di assenze dubbie o prolungate non giustificate degli alunni i docenti o l'Ufficio Alunni avviseranno direttamente o telefonicamente i genitori.

TITOLO 6

COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 1

Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale non docente.

La cura e il rispetto degli ambienti, degli arredi e del materiale didattico è dovere fondamentale degli alunni: essi si asterranno perciò dallo scrivere/disegnare sui muri e sui banchi. Tutti i locali degli edifici scolastici e della palestra dovranno essere mantenuti puliti.

Art. 2

I danni causati ai locali, agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico dovranno essere risarciti dai genitori dei responsabili.

Art. 3

Nel corso delle lezioni, le uscite dall'aula devono essere limitate a casi eccezionali e per stretta necessità e comunque a un solo alunno alla volta, previa autorizzazione del docente presente in classe. Gli alunni non possono comunque trattenersi più del necessario nei corridoi e nei servizi. **E' vietato correre per andare e tornare dai servizi.**

Art. 4

Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti a rimanere nelle loro aule aspettando l'arrivo del docente in classe. Durante l'intervallo gli alunni della scuola secondaria possono uscire dalle aule e spostarsi liberamente nel corridoio. Gli alunni della scuola primaria dovranno restare nei pressi della propria aula. Gli alunni potranno utilizzare le aree cortilizie per l'intervallo solo sotto la stretta sorveglianza dei docenti.

E' vietato l'ingresso nella sala insegnanti, l'uscita dal perimetro scolastico ed è vietato correre nei corridoi.

Art. 5

E' vietato sporgersi dalle finestre, uscire dai corridoi e sostare sulle scale e tenere, comunque, comportamenti che possano risultare pericolosi per sé e per gli altri.

Art. 6

Durante il periodo della mensa è richiesto un comportamento responsabile sia verso gli altri alunni che verso i docenti ed il personale esterno. Alla fine del pasto i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Art. 7

Le biciclette e gli eventuali motocicli devono essere parcheggiati negli appositi spazi. E' vietato accedere al cortile interno.

Art. 8

Per nessun motivo gli alunni possono lasciare la scuola senza una specifica autorizzazione e senza un genitore o un suo delegato.

Art. 9

Gli alunni della scuola sec. di I grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica,

se sprovvisti del permesso di uscita dall'Istituto, si recheranno nell'aula/classe assegnata. E' vietata per tutti la sosta nei corridoi.

Gli studenti della scuola secondaria che hanno il permesso d'uscita anticipata devono uscire dall'edificio.

Art. 10

L'uso dell'ascensore è consentito solo ai docenti e al personale ATA, agli alunni diversamente abili con i relativi accompagnatori e agli alunni che temporaneamente possono avere riduzione delle abilità motorie. Gli alunni si sposteranno da un piano all'altro dell'edificio utilizzando le scale.

Art. 11

E' vietato tenere acceso il cellulare durante le ore di lezione, non è consentita neanche la modalità silenziosa.

Il cellulare, spento, deve essere custodito nello zaino durante l'orario scolastico. Qualora si contravvenga alla disposizione prevista, il docente è tenuto ad avvisare il dirigente scolastico e la famiglia e a far consegnare dall'alunno stesso il cellulare spento al dirigente, in segreteria, da cui potrà ritirarlo solo prima dell'uscita. Allo studente potrà essere irrogato anche un provvedimento disciplinare.

Il cellulare, così come gli altri dispositivi personali, potranno essere utilizzati durante le ore di lezione solo per necessità didattiche e con l'autorizzazione del docente.

E' vietato diffondere immagini/conversazioni/video con dati personali altrui non autorizzati, attraverso internet o scambi reciproci di contenuti multimediali (SMS e MMS). L'inosservanza di tali obblighi comporta un provvedimento disciplinare ed espone a sanzioni previste per legge, tra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

Art. 12

E' vietato indossare e utilizzare a scuola smartwatch o qualsiasi altro dispositivo non necessario e paragonabile per uso e funzioni al cellulare.

Art. 13

Gli alunni non devono portare a scuola oggetti di valore, in ogni caso essi sono responsabili di tali oggetti. Durante l'intervallo è bene non lasciare oggetti di valore nelle classi.

Art. 14

E' vietato introdurre nell'ambiente scolastico animali, anche di piccola taglia.

TITOLO 7 AULE SPECIALI

Art. 1

L'accesso alle aule speciali è subordinato alla presenza del docente.

Gli alunni, all'inizio dell'ora, ordinatamente aspetteranno l'arrivo del docente in classe e poi insieme a lui si recheranno nell'aula speciale.

Art. 2

Ogni persona che frequenta le aule speciali deve osservare le norme e le indicazioni impartite dal docente presente.

Art. 3

Gli alunni possono accedere alla rete internet esclusivamente su autorizzazione, in presenza e sotto il controllo di un docente. Il collegamento è consentito solo se funzionale a progetti o attività didattiche ed è compito dell'insegnante guidare gli studenti nella ricerca e vigilare sulla loro attività. E' vietato collegarsi alla rete wifi della scuola, se non con i dispositivi della scuola, sui quali, peraltro, è vietato attivare collegamenti che escludano il provider abituale e duplicare o installare software senza licenza.

Art. 4

Gli alunni raggiungeranno la palestra con la necessaria presenza del docente.

Per le scuole primarie di Carignano e Vigatto i docenti sono responsabili del trasferimento degli alunni delle proprie classi dalle sedi scolastiche alla palestra e viceversa mediante utilizzo di Happy Bus; in caso di legittimo impedimento dovranno essere adeguatamente sostituiti.

TITOLO 8 UTILIZZO DEI SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGICI

Art. 1

Tutti i sussidi didattici e tecnologici in dotazione all'Istituto possono essere utilizzati solo dal personale docente ad esclusivo fine didattico. Tablet, notebook, videoproiettori e LIM possono essere utilizzati dagli studenti solo se espressamente autorizzati e sotto diretta supervisione del docente per attività didattiche.

Art. 2

I sussidi mobili (registratori, notebook, ecc.) e il materiale audiovisivo vengono conservati in appositi armadi.

Art. 3

Il docente che prelevi apparecchi o altro materiale è tenuto a sottoscrivere l'apposito registro e ne è responsabile fino alla consegna.

TITOLO 9 USO DEI FOTOCOPIATORI

Art.1

Può accedere all'uso dei fotocopiatori, o altra attrezzatura per la duplicazione, solo il personale ausiliario a ciò incaricato.

TITOLO 10 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 1

Le uscite dall'Istituto per visite a monumenti, musei, aziende, come pure la partecipazione a spettacoli cinematografici o teatrali, quali elementi di integrazione e arricchimento della programmazione didattica, dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico con parere favorevole del Consiglio di classe.

Art. 2

Per le visite guidate o viaggi d'istruzione, che comportino oneri per l'Istituto, la richiesta dovrà essere presentata in tempo utile per consentire agli Organi collegiali preposti di poter adottare la delibera relativa.

Art. 3

Per tutte le uscite dall'Istituto l'alunno deve produrre l'autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 4

Durante le uscite dall'Istituto tutti gli alunni devono tenere un comportamento corretto e seguire diligentemente le istruzioni dei docenti accompagnatori. Non sono consentite iniziative autonome di spostamento.

Art. 5

Il Regolamento dei viaggi e delle visite di istruzione costituisce parte integrante di questo Regolamento.

TITOLO 11 NORME GENERALI

Art. 1

E' vietato l'ingresso alle persone estranee nei corridoi e nelle aule. La presenza degli esperti nelle classi o

durante le attività pomeridiane sarà subordinata all'approvazione del relativo progetto da parte del collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto. In casi eccezionali potrà essere autorizzata solo dal Dirigente scolastico.

Art. 2

E' assolutamente vietato fumare in tutti i locali scolastici (aule, sala docenti, corridoi, uffici, ecc..) e in ogni altro ambiente ove si svolga attività didattica, ed in tutte le pertinenze della scuola.

Art. 3

Nessuna raccolta di denaro è di norma consentita dalla scuola se non è autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Art. 4

Nell'ambito dell'edificio scolastico è vietata la distribuzione di materiale di propaganda: avvisi, locandine, biglietti per spettacoli vari, se non autorizzati dal Dirigente o dal Consiglio d'Istituto.

Art. 5

Non è ammesso all'interno dell'Istituto effettuare forme di propaganda politica che coinvolgano gli alunni.

Art. 6

A tutto il personale è fatto divieto di esercitare nella scuola ogni forma o pubblicizzazione di attività private.

Art. 7

La scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti a oggetti personali o di valore e somme di denaro degli alunni.

REGOLAMENTO DEI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Premessa

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese o di un Paese estero, la partecipazione a manifestazioni culturali, a competizioni disciplinari, la visita presso aziende, mostre, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici.
- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali
- viaggi connessi ad attività sportive, inseriti anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Art. 1

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, essere economicamente sostenibili dalla scuola e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentare sufficienti elementi di garanzia.

Art. 2

E' necessario che gli alunni e le loro famiglie siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Art. 3

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione e della tessera sanitaria.

Art. 4

E' ammessa la partecipazione solo di persone che facciano parte del personale dipendente della scuola e di alunni regolarmente iscritti.

Art. 5

La partecipazione eccezionale dei genitori degli alunni può essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle stesse attività

programmate per gli alunni, a provvedere alla copertura assicurativa a proprie spese e a non interferire con il lavoro dei docenti.

Art. 6

Per tutti gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale già nella fase preparatoria.

Art. 7

Può essere previsto un sostegno economico, in base alle risorse economiche dell'Istituto, per quegli studenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico, accertati presso i Servizi Sociali (la segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di uscita/viaggio).

Art. 8

Il Consiglio di classe può riservarsi di valutare l'adesione di alunni che abbiano gravi problemi comportamentali.

Art. 9

I docenti accompagnatori devono presentare la seguente documentazione per l'approvazione delle attività:

1. la richiesta di partecipazione al viaggio o alla visita guidata (modulistica da consegnare in segreteria – Uff. Alunni) con gli obiettivi culturali e didattici;
2. l'elenco nominativo degli accompagnatori con relativa firma (ed eventuali sostituti) con le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
3. il programma dettagliato delle attività e del viaggio;
4. le dichiarazioni di consenso delle famiglie.

I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, sono tenuti ad informare il D.S. per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 10

Procedura di approvazione viaggi d'istruzione e uscite didattiche:

1. Il Consiglio di classe/interclasse/sezione propone la destinazione e modalità del viaggio;
2. I docenti accompagnatori e le riserve compilano e firmano la scheda-viaggi predisposta dall'Ufficio di segreteria;
3. Le schede compilate vanno riconsegnate all'Ufficio Alunni almeno 3 settimane prima della data di effettuazione delle uscite didattiche se non occorre prenotare un pullman;
4. I viaggi d'istruzione all'estero o di più giorni devono essere programmati e presentati all'Ufficio Alunni tassativamente entro il 30 novembre al fine di essere approvati in Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre e richiedere gli eventuali preventivi di spesa.
5. I viaggi d'istruzione di una giornata devono essere programmati e presentati all'Ufficio Alunni tassativamente almeno un mese prima della loro effettuazione al fine di essere approvati dal DS e richiedere gli eventuali preventivi di spesa.
6. Per le uscite didattiche effettuate in orario scolastico si deve compilare la modulistica predisposta dall'Ufficio di segreteria ed acquisire autorizzazione dei genitori.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n.° 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive integrazioni, che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Il presente Regolamento completa il Regolamento d'Istituto ed il P.T.O.F., elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, ai fini dell'individuazione di diritti, compiti e doveri, delle diverse componenti scolastiche.

CAPO I

NORME DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24/06/1998 n° 249 di seguito riportato e richiamato.

Art. 1

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto.

Art. 2

Gli studenti sono tenuti a osservare nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale non docente, degli altri studenti e di chiunque, a qualunque titolo, si trovi nei locali dell'Istituto, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art. 3

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Art. 4

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

Art. 5

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 6

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto. Collaborano inoltre al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DISCIPLINA

Art. 1

All'interno dell'Istituto ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e di rispetto da parte di tutto il personale della Scuola a qualunque titolo presente nei locali dell'Istituto stesso.

Art. 2

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 3

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

La valutazione insufficiente del comportamento comporta la non ammissione all'Esame di Stato o all'anno successivo.

Art. 4

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Art. 5

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al

principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente, e per lui alla famiglia, può essere offerta, se fattibile, la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica; fanno eccezioni solo quei casi in cui ricorrono situazioni di recidiva nel caso di “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per le persone, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Art. 5 bis

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni, può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici giorni. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l’istituzione scolastica. Se l’allontanamento dalle lezioni fosse stabilito per un periodo compreso tra i tre e i quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza e attività solidali commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Queste attività si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni ed enti del terzo settore inseriti in appositi elenchi dell’USRER) con cui l’istituzione scolastica stipula convenzioni. In caso non siano disponibili strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Art. 6

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

L’applicazione della sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente e quindi dei genitori, in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 7

Il trasferimento ad altra scuola non pone termine a un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla naturale conclusione.

Art. 8

Le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

- all’interno delle sedi scolastiche (locali e aree cortilizie), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
- durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc...
- in particolari situazioni e/o momenti, che pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, siano riconducibili alla vita scolastica.

CAPO III

Nell’ambito della previsione generale di cui al CAPO I del presente Regolamento, s’individuano fin d’ora i comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari, le sanzioni corrispondenti e gli Organi competenti ad irrogarle.

Tab. 1: Infrazioni disciplinari di I livello (non gravi)

DOVE	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
-------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------

Rispetto delle strutture	<input type="checkbox"/> Danneggiamento volontario degli ambienti, delle attrezzature e delle strutture della scuola. <input type="checkbox"/> Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici. <input type="checkbox"/> Utilizzo delle attrezzature della scuola senza autorizzazione. <input type="checkbox"/> Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca. <input type="checkbox"/> Uso del cellulare durante le lezioni		
---------------------------------	--	--	--

Tab. 3: Infrazioni disciplinari di III livello (gravissime)

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza scolastica	<input type="checkbox"/> Falsificazione della firma o di documenti ufficiali. <input type="checkbox"/> Uscita da scuola senza autorizzazione.	<p>SANZIONE C: Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.</p> <p>SANZIONE D: Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno.</p>	<p>Consiglio di classe in seduta allargata a tutte le componenti.</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<u>Rispetto degli altri</u>	<input type="checkbox"/> Ricorso alla violenza anche privata, con pericolo per l'incolumità altrui. <input type="checkbox"/> Minaccia, percosse, ingiuria e diffamazione nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola e autorità scolastiche. <input type="checkbox"/> Diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o scambi reciproci di mms. <input type="checkbox"/> Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri studenti, anche in relazione a confessioni religiose, etnie e a idee <input type="checkbox"/> politiche professate. <input type="checkbox"/> Atti di bullismo e cyberbullismo definiti dal codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo <input type="checkbox"/> Furto ai danni di altri. <input type="checkbox"/> Lancio di oggetti che possano causare danni ad altri.		
Rispetto delle norme di sicurezza	<input type="checkbox"/> Introduzione nella scuola di oggetti atti a ferire. <input type="checkbox"/> Introduzione e uso negli spazi scolastici di sostanze alcoliche e stupefacenti. <input type="checkbox"/> Distribuzione e utilizzo di materiale proibito dalla legge. <input type="checkbox"/> Innesco di Incendi o allagamenti.		
Rispetto delle strutture	<input type="checkbox"/> Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri ecc...) <input type="checkbox"/> Furto di beni della scuola. <input type="checkbox"/> Duplicazione o installazione di software senza licenza.		

Tab. 4: Infrazioni disciplinari che non permettono allo studente la prosecuzione della frequenza scolastica o che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

DOVERI	INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Rispetto degli altri e delle norme di sicurezza	<input type="checkbox"/> Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona umana. <input type="checkbox"/> Atti di grave violenza. <input type="checkbox"/> Atti di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. <input type="checkbox"/> Infrazioni disciplinari gravissime commesse da più studenti collusi.	<p>SANZIONE E: Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale risarcimento del danno.</p> <p>SANZIONE F: esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato ed eventuale risarcimento del danno.</p>	Consiglio d'Istituto

CAPO 4

SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA D'IRROGAZIONE

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente Regolamento in applicazione del D.P.R. n.° 249/1998 e successive modifiche e integrazioni, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, per le quali s'individuano gli organi competenti e le procedure d'irrogazione:

SANZIONE A	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
Avvertimento scritto (o nota disciplinare): annotazione apposta nel registro di classe e nel diario dello studente.	<i>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari di I livello previste nella Tab. 1.</i>	Docente in servizio con la denuncia del comportamento censurato e il richiamo a non ripeterlo.
PROCEDURA		
<input type="checkbox"/> Contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni. <input type="checkbox"/> Annotazione della sanzione sul registro di classe (registro elettronico). <input type="checkbox"/> Comunicazione della sanzione ai genitori tramite invio di comunicazione scritta sul diario, con verifica del riscontro, e durante i colloqui.		

SANZIONE B	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
Ammonizione scritta: provvedimento scritto riportato nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.	<i>Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi.</i> <i>Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari gravi per le quali l'organo competente non ravvede l'opportunità di applicare una sanzione di grado superiore.</i>	Dirigente Scolastico a seguito della segnalazione del Coordinatore di classe o di chi ha accertato i comportamenti che costituiscono violazione disciplinare.

PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico:

- Accoglie le segnalazioni ed accerta la veridicità delle infrazioni.
- Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- Determina la sanzione e sua applicazione.
- Offre allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica quando possibile. La proposta della conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori.

SANZIONE C	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p><u>C) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni.</u> La sanzione è riportata sul registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.</p> <p>In tale periodo è previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.</p>	<p><i>Sanzione riferita solo a casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni.</i></p>	<p>Consiglio di classe in seduta allargata, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.</p>

PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:

- Dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia anche attraverso vie brevi, fissando la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.
- Accerta la veridicità dei fatti.
- Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- Ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti.
- Convoca il Consiglio di classe, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il Consiglio di classe:

- Ascolta lo studente, e per il medesimo la famiglia per chiarire i fatti e produrre eventuale testimonianza (principio del contraddittorio).
- Discute il caso e delibera sulla proposta di allontanamento dalle lezioni con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico).
- Nel caso deliberi per l'allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- Nel caso deliberi per l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti inserite in elenchi approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
- Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale verrà considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei

comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità

- Comunica per iscritto alla famiglia, in breve tempo dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 L. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione.

SANZIONE D	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p>Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni: La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola. In tale periodo, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>	<p><i>L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:

- Dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia anche attraverso vie brevi, fissando la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.
- Accerta la veridicità dei fatti.
- Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- Ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti.
- Convoca il Consiglio di Istituto, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il Consiglio di Istituto:

- Ascolta lo studente, e per il medesimo la famiglia, per chiarire i fatti e produrre eventuale testimonianza (principio del contraddittorio).
- Discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Presidente).
- Comunica per iscritto alla famiglia, entro breve tempo dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 L. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione.

SANZIONE E	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<p><u>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:</u> esclusione dello studente dall'attività didattica e dall'utilizzo delle strutture della scuola fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>La sanzione è riportata nel</p>	<p><i>Occorre il verificarsi di due condizioni:</i></p> <p><i>1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per le persone, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da</i></p>	<p>Consiglio d'Istituto.</p>

<p>registro di classe e sui documenti personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.</p>	<p><i>determinare seria apprensione a livello sociale.</i></p> <p><i>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</i></p> <p><i>Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</i></p>	
---	--	--

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:

- Dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia anche attraverso vie brevi, fissando la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.
- Accerta la veridicità dei fatti.
- Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- Ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti.
- Convoca il Consiglio di Istituto, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il Consiglio di Istituto:

- Ascolta lo studente, e per il medesimo la famiglia, per chiarire i fatti e produrre eventuale testimonianza (principio del contraddittorio).
- Discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Presidente).
- Comunica per iscritto alla famiglia, entro breve tempo dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 L. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione.

SANZIONE F	QUANDO SI APPLICA	ORGANO COMPETENTE
<u>Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi:</u> esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. La sanzione è riportata nel registro di classe e sui documenti	<i>Nei casi più gravi di quelli già indicati per la sanzione E ed al ricorrere delle stesse condizioni richieste.</i>	Consiglio d'Istituto.

personali dello studente che lo seguono in caso di trasferimento ad altra scuola.		
L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.		
PROCEDURA		

Il Dirigente Scolastico procede all'istruttoria:

- Dà comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e alla famiglia anche attraverso vie brevi, fissando la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.
- Accerta la veridicità dei fatti.
- Contesta l'addebito allo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- Ascolta eventuali testimoni o persone informate sui fatti.
- Convoca il Consiglio di Istituto, lo informa dell'esito dei colloqui e ricorda l'obbligo del segreto d'ufficio.

Il Consiglio di Istituto:

- Ascolta lo studente, e per il medesimo la famiglia, per chiarire i fatti e produrre eventuale testimonianza (principio del contraddittorio).
- Discute il caso e delibera sulla proposta di sospensione con scrutinio palese, che sarà riportato sul verbale (in caso di parità prevale il voto del Presidente).
- Comunica per iscritto alla famiglia, entro breve tempo dalla delibera, della quale devono essere indicati gli estremi, il tipo di sanzione irrogata con motivazione chiara (art. 3 L. 241/1990) in relazione alla gravità della violazione.

Art. 1

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento ai medesimi relativamente ad altre persone coinvolte nei fatti. In tale circostanza si applica la normativa del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

Art. 2

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, chiamati per irrogare le sanzioni rispettivamente fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni di allontanamento dalle lezioni, devono operare al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questo motivo i suddetti Organi devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art.3

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 gli organi collegiali, ed in particolare il Consiglio di classe, quando chiamati ad esercitare la loro competenza in materia disciplinare, devono operare nella composizione allargata comprendendo pertanto anche i genitori.

Art. 4

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO 5

IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

L'impugnazione della sanzione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata; la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione. L'Organo di Garanzia è composto da: il Dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori e ha durata triennale. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione o la elezione di un membro supplente. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente; le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti, non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'Organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni e, qualora ciò non accada entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art. 5 dello Statuto e dello specifico

Regolamento dell'Organo, in particolare:

- **previene e affronta tutti i problemi e i conflitti che possono insorgere nel rapporto tra studenti e personale; della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti per avviarli a soluzione;**
- esamina e decide sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni comminate entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione;
- esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento;
- I genitori sono eletti dal Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità sono surrogati dal primo dei non eletti delle rispettive liste.

L'organo delibera dopo aver raccolto la dichiarazioni dello studente, e per il medesimo dai genitori, e di eventuali testimoni.

CAPO 6 IMPUGNAZIONI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, e per i medesimi dalle famiglie, della scuola secondaria di primo grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria di primo grado da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere dell'Organo di Garanzia è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

CAPO 7 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito di Istituto e ogni componente ha il dovere di prenderne visione. La pubblicazione sul Sito ha valore di pubblicità legale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Marianna Cuceli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Campanini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93